

Art. 9.

1. La Stazione zoologica Anton Dohrn - Istituto nazionale di biologia ecologia e biotecnologie marine è tenuta ad osservare la normativa nazionale e europea in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto direttoriale, si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti normative europee in materia di Fondi SIE e nazionale, citate in premessa ed alle procedure in uso per la gestione dei progetti finanziati sulla base del D.D. n. 424 del 28 febbraio 2018.

Art. 10.

1. Il MUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dello svolgimento del progetto stesso, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse al progetto.

2. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente decreto di concessione sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

Art. 11.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.miur.gov.it sezione amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti della legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e sul sito del PON Ricerca e innovazione.

Roma, 23 marzo 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 882

AVVERTENZA:

Il presente decreto è pubblicato sul sito www.miur.gov.it al seguente link:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-direttoriale-n-388-del-23-marzo-2020>

e sul sito www.ponricerca.gov.it al seguente link:

<http://www.ponricerca.gov.it/assi-e-azioni/altre-fonti-di-finanziamento-fondi-nazionali/piano-stralcio-ricerca-e-innovazione-2015-2017>

20A02494

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2020.

Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;

Visto in particolare l'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che prevede che le regioni definiscano coerentemente con i criteri nazionali minimi di cui al comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale degli operatori forestali e i requisiti professionali minimi per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla loro natura e complessità;


Visto in particolare l'art. 10, comma 8, lettera b) del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che disciplina la definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale da adottarsi con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale statuisce che nelle more del riordino dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;



Considerato quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Considerato inoltre il decreto interministeriale 30 giugno 2015 recante la «Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

Considerata l'attività di concertazione realizzata nel Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792 e nel Tavolo di filiera del legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2020;

Decreta:

Art. 1.

Criteria minimi nazionali

1. I criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale di cui all'art. 10, comma 8, lettera *b*) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 sono individuati:

a) dalle competenze e qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali contenute nel «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali» a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale del 30 giugno 2015;

b) dai percorsi formativi in campo forestale codificati dalle regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la corrispondenza con i diversi profili della norma UNI 11660:2016 (Attività professionali non regolamentate - Operatore forestale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza).

2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A02481

DECRETO 29 aprile 2020.

Albi regionali delle imprese forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare, l'art. 10, comma 8, lettera *a*), che prevede la definizione di «disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2»;

Vista la definizione «impresa forestale» di cui all'art. 3, comma 2, lettera *q*), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Visto il regolamento (UE) n. 995 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 607 della Commissione del 6 luglio 2012;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (14G00191);

Tenuto conto del documento di orientamento per il regolamento UE sul legno C(2016) 755 *final* del 12 febbraio 2016 ed in particolare delle indicazioni relative alla definizione di commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale;

Considerata la concertazione realizzata nel Tavolo di filiera del legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746 e nel Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792;

Acquisita l'intesa in data 8 aprile 2020 con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come previsto all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

